

Missione 017: "Ricerca e innovazione"

Programma 011: "Ricerca tecnologica nel settore della difesa"

Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale

Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni)

CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 09 (Altri investimenti)

Capitolo di spesa: 7101

Denominazione: Spese per la ricerca scientifica comprese quelle relative agli studi ed alle esperienze inerenti all'assistenza al volo

Art/PG: 01 (Spese per la ricerca scientifica comprese quelle relative agli studi ed alle esperienze inerenti all'assistenza al volo)

Norme di riferimento del capitolo: d.lgs. n. 66/2010

Ordinativo diretto: n. 219

Data pagamento: 08/11/2016

Importo pagato: 3.286,66 (Conto residui)

Esercizio di provenienza: 2015

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento della prestazione lavorativa di un ricercatore per un progetto di ricerca sanitaria militare, nell'ambito del programma della "Ricerca sanitaria interforze". In particolare, è stato richiesto alla ricercatrice uno studio sulla rilevazione rapida di agenti virali emergenti in contesti ove operano le Forze armate italiane. La scelta del ricercatore cui affidare l'incarico è avvenuta sulla base di una procedura pubblica di selezione per l'individuazione di specifiche figure professionali di particolare e comprovata specializzazione, non rinvenibili all'interno dell'Amministrazione. Il corrispettivo previsto dal contratto per tale consulenza è pari ad euro 30.102,73, IVA esente, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali dovute. L'importo del titolo di spesa in esame è relativo alla terza quietanza effettuato a seguito della accettazione della seconda relazione e dopo l'approvazione del verbale di verifica.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

Decreto legislativo n. 163 del 2006; decreto legislativo n. 165 del 2001; decreto-legge n. 101 del 2013 convertito dalla legge n. 125 del 2013; decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo di regolarità amministrativo-contabile dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero e dell'Ufficio di controllo atti della Corte dei conti.

Principali documenti esaminati:

Sono presenti in atti: contratto di lavoro autonomo; decreto di approvazione del contratto; decreto di impegno; fattura; seconda relazione sul progetto di ricerca; verbale di verifica; attestazione di conformità.

Eventuali profili di criticità, esame della congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

In sede di audizione sono stati richiesti all'Amministrazione chiarimenti in ordine ai motivi per i quali la spesa è stata imputata in conto capitale piuttosto che alla spesa corrente. Inoltre, sono stati chiesti chiarimenti sull'effettuazione di un'eventuale verifica circa l'esistenza di un'analoga ricerca fatta dal Ministero della salute e sui criteri che hanno orientato l'Amministrazione nell'adozione di una siffatta selezione per la scelta del contraente. L'Amministrazione ha trasmesso, in data 14 marzo 2017, apposita relazione con la quale ha evidenziato che l'attività posta in essere dal soggetto beneficiario non deve farsi rientrare

nell'ambito dell'attività di studio e consulenza bensì in quella propria di ricerca e sviluppo, in quanto tale non assoggettata ai limiti di legge normativamente previsti per la spesa per studi e incarichi di consulenza. Deve, inoltre, aggiungersi che i suddetti limiti non possono applicarsi al caso in esame per effetto di espressa esclusione a norma dell'art. 6, comma 7, decreto-legge n.78 del 31 maggio 2010 che esclude le attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze Armate, nonché dell'art. 1, comma 5, decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013 che ha confermato espressamente la non assoggettabilità per tali contratti in virtù della loro particolare natura medico – scientifica.

Per quanto riguarda, poi, i criteri adottati per la scelta dei ricercatori, il Ministero ha evidenziato che questa è avvenuta sulla base di una procedura pubblica di selezione, a seguito della quale è stato affidato incarico individuale di ricerca con contratto di lavoro autonomo, a causa dell'assenza di apposite professionalità di comprovata e adeguata specializzazione all'interno dell'Amministrazione.

Conclusioni:

Sulla base degli elementi di risposta forniti dall'Amministrazione il procedimento di emissione dell'ordinativo di pagamento appare regolare.

Missione 005: "Difesa e sicurezza del territorio"

Programma 005: "Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare"

Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti

Categoria di spesa: 05 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private)

CE2 03 (Altri trasferimenti); CE3 02 (Istituzioni sociali private)

Capitolo di spesa: 1352

Denominazione: Contributi a favore di enti e associazioni

Art/PG: 02 (Contributi alle associazioni combattentistiche)

Norme di riferimento del capitolo: legge finanziaria n. 191/2009

Ordinativo diretto: n. 35

Data pagamento: 06/06/2016

Importo pagato: 99.998,00 (Conto residui)

Esercizio di provenienza: 2015

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce all'erogazione di un contributo pari a 100.000 euro per l'anno 2015 all'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra (numero soci: 27.300). Il contributo è costituito da una parte destinata al funzionamento dell'associazione, calcolata in base al numero dei soci, e da un'altra assegnata sulla base dei progetti presentati previa valutazione da parte del Ministro. La procedura amministrativa prevede l'emanazione di un decreto interministeriale (Difesa e MEF) su cui deve essere preventivamente acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

Legge n. 549 del 1995, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", art. 1, commi da 40 a 43; legge n. 448 del 2001, art. 32, commi 2 e 3; decreto legislativo n. 66 del 2010, Codice dell'ordinamento militare, art. 2195.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo di regolarità amministrativo-contabile dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero.

Principali documenti esaminati:

Sono presenti in atti: decreto di impegno; decreto interministeriale del 24 dicembre 2015; decreto del direttore generale del 20 gennaio 2016; parere delle commissioni parlamentari.

Eventuali profili di criticità, esame della congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

In sede di audizione sono stati richiesti all'Amministrazione chiarimenti in ordine alla spesa sostenuta, con riferimento ai criteri che dovrebbero disciplinare l'erogazione dei contributi in esame. In particolare, si è richiesto, anche sulla base delle osservazioni emerse in sede di esame del parere delle Commissioni parlamentari, di conoscere i criteri impiegati per la selezione dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento e di fornire informazioni sugli eventuali controlli effettuati al fine di verificare l'attuazione degli stessi. L'Amministrazione ha trasmesso in data 27 marzo 2017, con messaggio di posta elettronica, apposita documentazione con la quale riferisce sul numero dei soci iscritti a ciascuna associazione, che costituisce un primo criterio per la ripartizione dei fondi e sui criteri per l'individuazione dei progetti da finanziare. Per quanto riguarda poi il regolamento interno che disciplini i criteri, precisa che tali somme sono oggetto di specifica approvazione da parte dell'Autorità politica di vertice dell'Amministrazione. Con successivo messaggio di posta elettronica del 17 maggio u.s., ha poi specificato che in sede di esame della rendicontazione presentata è emerso che l'ente

beneficiario nell'impiego dei fondi ricevuti si è discostato in maniera sensibile rispetto al progetto e che detta circostanza è stata segnalata all'organo di vertice.

Al riguardo si evidenzia l'esigenza di prevedere criteri di individuazione dei beneficiari maggiormente dettagliati, anche per finalità di trasparenza, e di dare conto all'interno del provvedimento delle modalità di calcolo adoperate per la quantificazione del contributo. Si segnala, altresì, la necessità che eventuali variazioni dei progetti oggetto di finanziamento vengano sottoposti all'esame del Ministero per la relativa approvazione ed eventuale rideterminazione del contributo concesso dovendosene diversamente tenere conto in sede di rendicontazione.

Conclusioni:

Sulla base degli elementi di risposta forniti dall'Amministrazione il procedimento di emissione dell'ordinativo di pagamento appare regolare. Si segnala, tuttavia, l'esigenza di prevedere criteri di individuazione dei beneficiari maggiormente dettagliati, anche per finalità di trasparenza, e di dare conto all'interno del provvedimento delle modalità di calcolo adoperate per la quantificazione del contributo, nonché la necessità di sottoporre all'esame del Ministero eventuali variazioni dei progetti oggetto di finanziamento per la relativa approvazione ed eventuale rideterminazione del contributo concesso.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Missione 009: “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”

Programma 002: “Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale”

Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale

Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni)

CE2 01 (*Investimenti fissi lordi*); CE3 05 (*Opere pubbliche*)

Capitolo di spesa: 7438

Denominazione: Somme per garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal piano irriguo nazionale

Art/PG: 85 (Reiscrizione residui passivi perenti relativi a: opere pubbliche)

Norme di riferimento del capitolo: legge n. 196/2009

Ordinativo diretto: n. 86

Data pagamento: 12/07/2016

Importo pagato: 114.150,45 (Conto competenza)

Esercizio di provenienza: 2016

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento della prima *tranche* delle somme dovute alla ditta appaltatrice dei lavori di bonifica, di distribuzione ad uso plurimo delle acque del CER - Canale Emiliano Romagnolo, a seguito di accordo bonario intercorso tra la stessa e il “Consorzio di bonifica di secondo grado per il CER”.

I lavori effettuati dalla ditta erano stati concessi, a seguito di gara di appalto, con contratto in data 5 agosto 2008 (decreto di approvazione del 20 aprile 2007 per un importo a carico dello Stato di 9 milioni), su un progetto datato 25 febbraio 2004.

Il contenzioso da cui scaturisce il pagamento in esame è insorto quando, nel 2012, l'impresa esecutrice dei lavori ha firmato con riserva gli atti contabili esplicitando la richiesta di maggiori compensi (9.817.320,28 euro) per maggiori oneri, tra l'altro, per impossibilitato inizio della produzione, per ridotta produzione, per slittamento dei tempi esecutivi, sovvertimento operativo, adeguamento dei sistemi di sicurezza.

Ai fini di adempiere alla conseguente obbligazione sorta è stato necessario richiedere la reiscrizione in bilancio di somme colpite da perenzione amministrativa. La richiesta è stata effettuata con due distinte note entrambe del 16 settembre 2015, per un importo, rispettivamente, di euro 114.152,45 e di euro 152.479,69. Il pagamento è stato disposto con due diversi distinti ordini di pagare in data 7 luglio 2016.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

D.lgs. n. 163 del 2006, Codice dei contratti, in particolare l'art. 240 sull'accordo bonario; d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, art 12, sull'obbligo di inserimento di un accantonamento nei programmi di interventi destinato, tra l'altro, alla copertura degli oneri derivanti da accordi bonari; legge n. 350 del 2003, legge finanziaria 2004, in particolare l'articolo 4, commi da 35 a 36, sulla definizione del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, da attuare in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, per la realizzazione delle relative opere; legge n. 296 del 2006, legge finanziaria 2007, in particolare l'articolo 1, commi da 1058 a 1060, sullo stanziamento predisposto in bilancio per garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo di regolarità amministrativo-contabile dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero.

Principali documenti esaminati:

Sono presenti in atti: decreto di impegno e contestuale pagamento del 7 luglio 2016; accordo bonario; fattura del 1° agosto 2014 emessa dalla Società cooperativa che ha effettuato opere pubbliche di bonifica di distribuzione ad uso plurimo delle acque del CER; nota del 4 febbraio 2015 con cui il Consorzio che richiede al Ministero un rimborso di 1.346.229,90 euro sulla base del decreto che approva la composizione bonaria del contenzioso insorto; decreto di approvazione dell'accordo del 30 giugno 2014; richiesta di reiscrizione dei residui passivi perenti dell'esercizio 2015; DMT del 1° aprile 2016 per la reiscrizione in bilancio delle somme necessarie al pagamento.

Eventuali profili di criticità, esame della congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

In sede di audizione sono stati richiesti all'Amministrazione chiarimenti in ordine alle motivazioni che sono alla base della variazione dei costi e dell'intervenuto accordo bonario.

Con messaggio di posta elettronica del 15 marzo 2017, l'Amministrazione ha fatto presente che in data 8 agosto 2012 il Consorzio ha comunicato che l'impresa, nel corso dei lavori, aveva avanzato richieste di maggior compensi per un ammontare complessivo di euro 9.817.320,28 (pari al 196,84 per cento dell'importo contrattuale e al 325,9 per cento di quello contabilizzato) e che il responsabile del procedimento aveva formulato una proposta di accordo bonario (ai sensi dell'art. 240 del codice degli appalti) per euro 1.118.220,95, accettato dalla ditta. Con la stessa nota il Consorzio ha chiesto di poter utilizzare al fine, oltre alle risorse destinate all'interno del quadro economico per accordi bonari (502.854,20 euro), anche le economie risultanti a chiusura di altre posizioni (anticipazioni non riassorbite su concessioni ultimate).

Ha evidenziato, poi, che il decorso dell'appalto è stato segnato dal rinvenimento di ordigni bellici, il che ha determinato un ritardo dell'avvio del cantiere per la necessità di una complessa variante in corso d'opera, nonché dai ritrovamenti archeologici. Ha precisato, poi, che la proposta di accordo bonario è stata accompagnata dai pareri resi dalla commissione di collaudo e dal Provveditorato interregionale OO.PP. che non ha evidenziato responsabilità del Consorzio concessionario e l'assenza di motivazioni ostative all'accoglimento della proposta transattiva.

Conclusioni:

Sulla base della documentazione in atti e degli elementi di risposta forniti dall'Amministrazione il procedimento di emissione dell'ordinativo di pagamento all'esame appare regolare.

Missione 009: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca"

Programma 005: "Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale"

Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti

Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi)

CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 01 (Noleggi, locazioni e leasing operativo)

Capitolo di spesa: 2460

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi

Art/PG: 16 (Fitto di locali ed oneri accessori, noleggi e leasing)

Norme di riferimento del capitolo: legge n. 462/1986

Ordinativo diretto: n. 478

Data pagamento: 12/07/2016

Importo pagato: 17.281,52 (Conto residui)

Esercizio di provenienza: 2014

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento, a seguito di decreto ingiuntivo, delle somme dovute per l'utilizzo nell'anno 2014 dell'immobile adibito a sede dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari Lombardia (ICQRF).

L'immobile era stato locato con contratto del 18 maggio 2007 per un periodo di sei anni ad un canone di 140.000,00 euro annui IVA compresa, successivamente rideterminato, a partire dal 1° ottobre 2010, in euro 110.000 euro IVA compresa, a fronte dell'avvenuta restituzione di parte dei locali. Prima della scadenza del contratto, l'Amministrazione ha chiesto alla proprietà il rinnovo contrattuale per un sessennio ad un canone annuo ridotto (ammontante a 97.126,20 euro IVA compresa), in applicazione dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012.

La proprietà ha comunicato (raccomandata del 13 dicembre 2012) di non voler rinnovare il contratto di locazione alle condizioni prospettate e di volere invece esercitare il diritto di recesso. Nelle more del reperimento dei nuovi locali l'Amministrazione ha continuato ad occupare l'immobile, pagando a titolo di occupazione il canone precedentemente previsto ridotto del 15 per cento, anche se, in base a quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, la prosecuzione dell'utilizzo era subordinata a specifica autorizzazione, sentita l'Agenzia del demanio, che è intervenuta solo il 4 febbraio 2016.

La società proprietaria dell'immobile occupato, ritenutasi danneggiata dalla decurtazione operata unilateralmente dall'Amministrazione, ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo, non opposto, per il pagamento della somma di 48.622,04, pari a quanto non corrisposto dal Ministero per effetto dell'avvenuta menzionata decurtazione del canone.

Il decreto di liquidazione emanato il 24 giugno 2016, in conseguenza del decreto ingiuntivo, impegna ed autorizza il pagamento in varie *tranche* di quanto dovuto dall'Amministrazione per l'occupazione in atto dell'immobile ed interessi legali.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

Decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n.135 del 2012, in particolare l'art. 3 che, al comma 4, prevede l'applicazione della riduzione del canone anche ai contratti scaduti o rinnovati dopo l'entrata in vigore della norma e il comma 5 secondo il quale la prosecuzione dell'utilizzo dopo la scadenza, se la proprietà ha esercitato il diritto di recesso, deve essere autorizzata con decreto del Ministro; decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", art 12 che stabilisce che "a decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, da parte delle amministrazioni sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze".

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo di regolarità amministrativo-contabile dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero.

Principali documenti esaminati:

Sono presenti in atti: decreto di liquidazione del 24 giugno 2016; decreto di approvazione del contratto di locazione dal 2007 al 2012; decreto di impegno e contestuale pagamento per adeguamento del canone all'indice ISTAT; decreto di disimpegno di una parte della somma a seguito di restituzione di una unità dell'immobile locato; decreto di rideterminazione del canone a seguito dell'incremento dell'indice ISTAT; ricorso per decreto ingiuntivo con relativo decreto; richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato con relativo parere fornito; note inviate all'Agenzia del demanio per richiedere il rilascio del parere di cui al comma 5 dell'art. 3 del DL n. 95 del 2012 e relativi solleciti; nota di risposta dell'Agenzia del demanio del 4 febbraio 2016.

Eventuali profili di criticità, esame della congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

In sede di audizione sono stati richiesti all'Amministrazione chiarimenti in ordine alla spesa sostenuta, con particolare riferimento alle ricerche effettuate sul territorio, per individuare un immobile idoneo ad essere adibito a sede dell'ICQRF Lombardia.

L'Amministrazione ha trasmesso in data 8 marzo 2017, con messaggio di posta elettronica, apposita relazione sull'attività posta in essere. In particolare, a testimonianza delle indagini di mercato svolte, ha allegato, per l'esercizio 2012, le note interlocutorie inviate al Demanio, finalizzate alla verifica di eventuali disponibilità di immobili demaniali o appartenenti a Fondi patrimoniali pubblici e ha precisato che, nello stesso anno, è stata anche avviata l'indagine presso i maggiori enti pubblici operanti nel territorio, ai sensi dell'art 1, comma 439, della legge n. 311 del 2004, e presso le quattro maggiori agenzie immobiliari private per la ricerca di eventuali offerte di locazione immobiliare maggiormente convenienti. Ha fatto presente, poi, che la ricerca di soluzioni allocative alternative è proseguita, senza esito, anche negli anni successivi, soprattutto attraverso costanti contatti con l'Agenzia del demanio.

Ha segnalato, infine, che tra il 2013 ed il 2015, il Direttore dell'ICQRF Lombardia aveva comunicato all'Amministrazione centrale la disponibilità di alcune unità immobiliari, proposte dall'Agenzia del demanio per l'assegnazione in uso governativo, oppure in locazione agevolata da alcuni enti previdenziali, ma che la definizione delle procedure non è andata a buon fine per la non idoneità degli immobili proposti o per l'impossibilità, in concreto, di avviare le trattative.

Al riguardo si segnala l'esigenza di proseguire le indagini di mercato e di rivalutare le proposte pervenute, tenendo precipuamente conto delle esigenze di tutela dell'erario pubblico.

Conclusioni:

Sulla base degli elementi di risposta forniti dall'Amministrazione il procedimento di emissione dell'ordinativo di pagamento all'esame appare regolare. Ad un tempo, si segnala l'esigenza di proseguire l'attività di ricerca al fine di reperire soluzioni immobiliari maggiormente convenienti per l'Amministrazione.

Missione 009: “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”

Programma 006: “Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione”

Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale

Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni)

CE2 01 (*Investimenti fissi lordi*); CE3 09 (*Altri investimenti*)

Capitolo di spesa: 7326

Denominazione: Spese per la realizzazione di progetti speciali, accordi di programmi

Art/PG: 01 (Spese per la realizzazione di programmi speciali di informazione e di comunicazione per la valorizzazione delle produzioni, la tutela della salute dei consumatori e l’educazione alimentare)

Norme di riferimento del capitolo: legge n. 499/1999

Ordinativo diretto: n. 19

Data pagamento: 10/08/2016

Importo pagato: 200.152,00 (Conto residui)

Esercizio di provenienza: 2015

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento del debito fuori bilancio, sorto a causa del mancato pagamento della fattura emessa dalla società incaricata di fornire uno spazio espositivo (di circa 300 mq complessivi) e i servizi atti a garantire lo svolgimento di attività istituzionali presso il “Salone del Gusto 2014” in programma a Torino presso il Lingotto Fiere dal 23 al 27 ottobre 2014.

L’incarico era stato affidato alla società con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (a norma dell’art. 57, comma 2, lett. b), del codice dei contratti), in quanto ritenuto dall’Amministrazione l’unico soggetto in possesso dei requisiti necessari per organizzare e gestire in esclusiva la manifestazione e i relativi allestimenti. In particolare, a seguito di richiesta dell’Amministrazione, la società ha presentato il preventivo di 200.152 euro, IVA inclusa, prezzo ritenuto congruo da apposita certificazione proveniente da un professionista incaricato dalla stessa società affidataria. L’Amministrazione ha accettato il preventivo presentato e proceduto alla stipula del contratto in data 17 ottobre 2014.

Il successivo decreto di approvazione del 23 ottobre 2014 è stato oggetto di rilievo da parte del competente Ufficio centrale di bilancio che, non ritenendo esaustive le argomentazioni del Ministero, ha rifiutato il visto di regolarità. Il Dirigente responsabile, considerato che l’evento oggetto della spesa si era già concluso alla data di notifica del rilievo dell’Ufficio centrale di bilancio, ha dato seguito comunque, sotto la propria responsabilità, al provvedimento di approvazione del contratto. L’Ufficio di controllo, prendendone atto, ha trasmesso il decreto, le relative osservazioni e la documentazione a corredo, al competente ufficio di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123 del 30 giugno 2011. La Sezione centrale di controllo di legittimità, a seguito del deferimento alla sede collegiale da parte del competente Ufficio, con deliberazione assunta nella Camera di consiglio del 19 novembre 2015, ha ricusato il visto.

Nelle more la società fornitrice ha emesso, in data 12 dicembre 2014, la fattura elettronica per l’importo convenuto di 200.152 euro. Il Ministero, preso atto del crearsi di un debito fuori bilancio non saldato da oltre 550 giorni, ha richiesto la conservazione dei residui di stanziamento 2015.

L’Amministrazione, ritenuto sanato uno dei motivi di censura precedentemente formulati dall’UCB (mancanza del certificato antimafia della società fornitrice, acquisito successivamente dal Ministero) e ha provveduto all’erogazione di quanto dovuto con decreto in data 1° agosto 2016. Il decreto è stato poi trasmesso all’Organo di controllo per la registrazione e alla Procura della Corte dei conti per il seguito di competenza.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

Legge n. 499 del 1999 recante “Razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale”, in particolare l’art. 4 che autorizza la spesa per le attività di competenza del Ministero; decreto legislativo n. 163 del 2006, del Codice dei contratti pubblici, in particolare l’art. 57 comma 2 lettera b) che prevede, per ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, che il contratto possa essere affidato a un operatore economico determinato; decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 sui controlli di regolarità amministrativa e contabile, in particolare l’art. 10 comma 1 che attribuisce al Dirigente responsabile la possibilità di dare seguito al provvedimento anche se è stato oggetto di osservazioni nell’ambito del controllo preventivo e obbliga l’Ufficio di controllo, nel prenderne atto, alla trasmissione dell’atto, corredato dalle osservazioni e dalla relativa documentazione, al competente ufficio di controllo della Corte dei conti; R.D. n. 2440 del 1923, in particolare l’articolo 36, comma 2, sulla conservazione dei residui di stanziamento.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo di regolarità amministrativo-contabile dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero.

Principali documenti esaminati:

Sono presenti in atti: determina a contrarre del 17 ottobre 2014; decreto dipartimentale n. 739 del 2014 di approvazione del documento di programmazione ed indirizzo politico del Ministro contenente il Piano Fiere ed Eventi per l’anno 2014, che include, tra l’altro, la presenza del Ministero al Salone del Gusto 2014; contratto del 17 ottobre 2014; decreto di approvazione del contratto del 23 ottobre 2014; verbale di collaudo del 19 gennaio 2015; delibera n. SCCLEG/29/2015/SUCC della sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato sulla ricusazione del visto sul decreto di approvazione del contratto; nota di osservazione con richiesta di chiarimenti dell’UCB del 11 novembre 2014; Certificazione antimafia; decreto di riconoscimento di debito di impegno e pagamento del primo agosto 2016; fascicolo dell’istruttoria svolta dalla Corte dei conti in fase di controllo successivo (ex art 10 d.lgs. n. 123 del 2011) tra cui due richieste chiarimenti, del 24 giugno 2015 e del 18 settembre 2015, con relative risposte e documentazione.

Eventuali profili di criticità, esame della congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

In sede di audizione sono stati richiesti all’Amministrazione chiarimenti in ordine alla congruità del prezzo (dichiarata da un tecnico della stessa società fornitrice del servizio), nonché i motivi per i quali si è addivenuti al riconoscimento di debito in misura intera, senza operare alcuna decurtazione.

L’Amministrazione ha trasmesso in data 19 aprile 2017, con messaggio di posta elettronica, apposita relazione con la quale ha fatto presente che la valutazione di congruità è stata effettuata da un professionista iscritto nell’Albo. Ha, poi, evidenziato che la società promotrice della manifestazione era anche gestore esclusivo dell’evento e, quindi, di fatto fornitore infungibile, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 86 del d.lgs. n. 163 del 2006 e che il progetto esecutivo e il relativo preventivo dei costi presentati (peraltro inferiori a quelli sostenuti nella precedente edizione) non potevano che essere elaborati sulla base dei tariffari dei servizi dell’Ente espositore. Premesso quanto sopra, ha sottolineato di aver tenuto “un atteggiamento prudentiale”, richiedendo all’ente gestore, contestualmente al preventivo, anche un parere di congruità sui prezzi offerti, reso da un professionista esperto e qualificato, iscritto all’Albo di revisione dei conti, in posizione di terzietà ed imparzialità anche rispetto al soggetto che ha conferito l’incarico, secondo le comuni regole di deontologia professionale che regolamentano gli iscritti agli Albi.

Ha, in ultimo, osservato, in via generale, che la valutazione dei costi sostenuti

dall'Amministrazione per la partecipazione a fiere ed eventi inseriti nel Piano di comunicazione è di regola effettuata in base al richiamo alle tariffe prestabilite dall'Ente gestore dell'evento. In particolare, il Ministero normalmente acquista le sole superfici espositive e i servizi inseparabili pagando il costo al metro/quadro dello *stand*, modulato in maniera diversa a seconda della struttura e della visibilità della stessa, non potendo negoziare, se non entro stretti margini, dette tariffe. Gli altri servizi fieristici, ovvero gli allestimenti e le forniture aggiuntive, sono affidati a operatori economici esterni tramite apposita procedura selettiva.

Con successivo messaggio di posta elettronica del 12 maggio 2017 ha precisato che la somma liquidata è pari all'importo previsto all'art. 5 del contratto stipulato tra le parti in data 17 ottobre 2014, contenente indicazioni circa i corrispettivi contrattuali e quanto fatturato dalla società. Con la conseguenza che *“in base a quanto risulta dagli atti, in particolare in base al contratto tra le parti, alla fattura emessa dal fornitore e al pagamento in suo favore disposto dalla competente Direzione generale ..., il debito riconosciuto con decreto direttoriale n. 599928/2016 non eccede l'arricchimento dell'Amministrazione ma dispone la liquidazione del corrispettivo contrattuale in favore del soggetto fornitore”*.

Al riguardo, si evidenzia che la valutazione di congruità effettuata da un professionista esterno incaricato dalla ditta fornitrice del servizio non esonera l'Amministrazione dall'effettuazione di una verifica, in ordine alla convenienza economica, prima della sottoscrizione del contratto.

Si osserva, altresì, che il riconoscimento di debito può avvenire nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente.

Al riguardo, pur dando atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, si evidenzia che dalla documentazione in atti sembrerebbero emergere possibili profili di danno all'erario e pertanto si invia il fascicolo alla competente Procura per le eventuali valutazioni.

Conclusioni:

Pur prendendo atto delle motivazioni addotte dall'Amministrazione a giustificazione, si evidenzia che gli elementi di risposta forniti non appaiono sufficienti a giustificare il riconoscimento del debito nella sua interezza.

In considerazione di quanto sopra si segnala la fattispecie all'esame alla competente Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Missione 009: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca"

Programma 006: "Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione"

Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale

Categoria di spesa: 23 (Contributi agli investimenti ad imprese)

CE2 01 (Imprese private); CE3 01 (Imprese private)

Capitolo di spesa: 7080

Denominazione: Contributi alle imprese che esercitano la pesca

Art/PG: 05 (Spese per incentivi alla cooperazione e per iniziative tendenti allo sviluppo dell'associazionismo, compreso l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture immobiliari)

Norme di riferimento del capitolo: legge n. 267/1991

Ordinativo diretto: n. 12

Data pagamento: 14/06/2016

Importo pagato: 88.688,00 (Conto residui)

Esercizio di provenienza: 2015

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento ad una associazione senza scopo di lucro dei contributi dovuti per l'attuazione di uno dei progetti finanziati dal programma triennale nazionale per la pesca e l'acquacoltura (2013-2015), adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013. In particolare, con decreto direttoriale dell'8 luglio 2013 sono state individuate le risorse da assegnare per la realizzazione delle iniziative, le modalità di presentazione dei programmi, i criteri di valutazione, gli obiettivi da realizzare e le modalità di concessione dei finanziamenti.

Con successivi decreti direttoriali del 4 luglio 2013 e 18 del 10 dicembre 2015 sono stati, rispettivamente, individuati, a seguito di invito a presentare manifestazioni di interesse, i soggetti attuatori distinti per categoria giuridica e finanziati i programmi presentati, tra cui quello dell'associazione beneficiaria dell'ordine di pagare per un importo di 117.380 euro.

Il beneficiario in data 23 maggio 2016 ha richiesto il pagamento del 50 per cento del contributo concesso a titolo di anticipazione, previa presentazione di polizza fidejussoria a garanzia dell'erogazione, in applicazione della legge n. 135 del 1997, che all'art. 14, comma 3, prevede la possibilità di concedere contributi pubblici in via anticipata previa presentazione di polizza assicurativa. Il 6 giugno 2016, con apposito decreto, si è provveduto al pagamento dell'anticipo concesso.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

Decreti legislativi n. 154 del 2004 e n. 100 del 2005 sulla modernizzazione del settore pesca e sul potenziamento della vigilanza e del controllo, in particolare gli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 154 del 2004 sulle forme di finanziamento di iniziative a sostegno del settore; d.m. del 31 gennaio 2013 di adozione del programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2013-2015; legge n. 135 del 1997 disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, che all'art. 14 comma 3 prevede la possibilità di concedere contributi pubblici in via anticipata previa presentazione di polizza assicurativa.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo di regolarità amministrativo-contabile dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero.

Principali documenti esaminati:

Sono presenti in atti: decreto direttoriale di approvazione del programma da finanziare del 10 dicembre 2015; polizza fiduciaria a garanzia dell'anticipazione del 50 per cento del

contributo del 23 maggio 2016; decreto di concessione ed erogazione della somma di 88.688 euro del 23 maggio 2016; decreto di istituzione della Commissione per la valutazione dei programmi da finanziare in attuazione del programma nazionale triennale per la pesca.

Eventuali profili di criticità, esame della congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

In sede di audizione sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla fideiussione i cui oneri sono posti a carico della stessa Amministrazione che l'ha richiesta a garanzia, invece che dell'associazione.

L'Amministrazione ha trasmesso in data 9 marzo e 8 maggio, con messaggi di posta elettronica, apposite relazioni con le quali ha fatto presente che la spesa per la polizza fideiussoria necessaria ad ottenere l'anticipazione, è ricompresa all'interno delle spese riconosciute e quindi rimborsabili, per non far gravare l'onere della garanzia su un soggetto che pone in essere un'attività strumentale all'interesse dell'Amministrazione. In particolare, ha ritenuto di dover evidenziare che l'art. 14, comma 3, della legge n. 135 del 23 maggio 1997 prevede espressamente che *“Al fine di favorire l'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, i contributi pubblici dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura possono essere erogati, su richiesta degli interessati, in via anticipata fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Le anticipazioni sono garantite da polizza assicurativa o bancaria,”*. Ha, pertanto, osservato che la lettura della norma sopra riportata porta a ritenere non solo che il beneficio dell'anticipazione sia subordinato alla prestazione di idonea garanzia, ma anche che i relativi oneri debbano gravare sul soggetto attuatore e non sulla pubblica amministrazione.

Al riguardo, pur dando atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, si evidenzia che dalla documentazione in atti sembrerebbero emergere possibili profili di danno all'erario e pertanto si invia il fascicolo alla competente Procura per le eventuali valutazioni.

Conclusioni:

Pur prendendo atto delle motivazioni addotte dall'Amministrazione a giustificazione, si evidenzia che gli elementi di risposta forniti non appaiono sufficienti a giustificare il rimborso da parte del Ministero delle spese sostenute dall'Associazione per la fideiussione, essendo la stessa prestata ad esclusivo vantaggio del fornitore.

In considerazione di quanto sopra si segnala la fattispecie all'esame alla competente Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Missione 018: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"

Programma 007: "Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità"

Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti

Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi)

CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 02 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)

Capitolo di spesa: 2890

Denominazione: Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo.

Art/PG: 04 (Altri servizi)

Norme di riferimento del capitolo: legge n. 94/1997

Ordinativo diretto: n. 4

Data pagamento: 17/03/2016

Importo pagato: 5.680,32 (Conto residui)

Esercizio di provenienza: 2015

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento della fattura relativa alla fornitura di 10 giornate professionali per la configurazione, l'assistenza e la manutenzione straordinaria delle piattaforme *firewall* "Checkpoint 4800" in uso al Corpo forestale dello Stato. L'Amministrazione, in considerazione della tipologia di servizi richiesti, si è rivolta a "fornitori indicati dai medesimi produttori delle piattaforme, in possesso di appropriate certificazioni che abbiano a disposizione personale specializzato e che abbiano avuto in passato rapporti professionali soddisfacenti per l'Amministrazione del Corpo forestale dello Stato". Per tale motivo, in applicazione dell'articolo 125 del d.lgs n. 163 del 2006, l'affidamento del servizio è avvenuto mediante ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico rivolto alla ditta beneficiaria in possesso dei requisiti auspicati, al costo di 6.929,99 comprensivi di IVA e al netto dello sconto cauzionale dell'1 per cento.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

Decreto legislativo n. 163 del 2006 e in particolare l'articolo 125 sull'affidamento diretto e l'11, comma 2, che disciplina l'emanazione della determina a contrarre per l'individuazione, tra l'altro, degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori e delle offerte.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo di regolarità amministrativo-contabile dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero.

Principali documenti esaminati:

Sono presenti in atti: decreto di impegno e approvazione del contratto del 30 dicembre 2015; decreto di pagamento del 3 marzo 2016; determina a contrarre mediante affidamento in economia con cottimo fiduciario del 25 novembre 2015; fattura del 18 dicembre 2015 per 6.929,99 iva compresa; verbale di attestazione di regolare esecuzione del 9 marzo 2016; Dichiarazione INAIL/INPS di regolarità contributiva; dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex articolo 3 della legge n. 136 del 2010.

Eventuali profili di criticità, esame della congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

In sede di audizione sono stati richiesti all'Amministrazione chiarimenti sulla modalità di scelta del contraente e sull'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nell'esercizio in favore della ditta beneficiaria.

L'Amministrazione ha trasmesso in data 5 maggio 2017 con messaggio di posta

elettronica, apposita relazione con la quale ha evidenziato che il pagamento in oggetto è relativo ad un impegno assunto nell'anno 2015 per l'acquisto di dieci giornate per la manutenzione e l'assistenza specialistica su apparati di rete *firewall Checkpoint*.

Ha, poi, fatto presente che nell'anno 2015 sono stati effettuati due impegni nei confronti della società fornitrice del servizio per un totale di euro 28.776,53 (IVA compresa). Ha, in ultimo, osservato che il ricorso all'affidamento diretto, trova giustificazione nella conoscenza in capo al fornitore delle configurazioni in essere e delle problematiche da affrontare.

In merito al titolo in esame si evidenzia che il ricorso all'affidamento diretto richiede il possesso delle competenze necessarie per l'espletamento del servizio in capo ad un solo soggetto. In particolare, l'affidamento diretto può essere giustificato solamente in presenza di motivi tecnici o diritti esclusivi tali che comportino l'assenza di concorrenza. A tal proposito, si richiama la recente delibera n. 1032 del 5 ottobre 2016 dell'ANAC che ritiene condizione imprescindibile dell'affidamento diretto l'infungibilità di una fornitura o di un servizio, da intendersi come circostanza in cui l'operatore prescelto sia l'unico a garantire il soddisfacimento di un certo bisogno. La delibera citata stabilisce testualmente che "l'infungibilità del servizio o della fornitura è la condizione che deve sussistere ai fini dell'espletamento di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando con affidamento a un unico operatore, anche nell'ipotesi di diritti di esclusiva. La verifica dell'infungibilità compete all'Amministrazione tenuta quantomeno ad avviare un'indagine di mercato all'esito della quale accertare le ragioni tecniche o i diritti di esclusiva che determinano l'assenza di concorrenza e la necessità di concludere il contratto con un solo operatore economico. Della verificata infungibilità dell'oggetto contrattuale l'Amministrazione deve dare conto con un'adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre."

Conclusioni:

Nei limiti della documentazione in atti e considerato l'importo del contratto il procedimento di emissione dell'ordinativo di pagamento all'esame appare regolare. Ad un tempo si segnala che l'affidamento diretto può essere giustificato solamente in presenza di motivi tecnici o diritti esclusivi tali che comportino l'assenza di concorrenza unitamente al requisito di infungibilità di una fornitura o di un servizio, da intendersi come circostanza in cui l'operatore prescelto sia l'unico a garantire il soddisfacimento di un certo bisogno.

Missione 018: “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”

Programma 007: “Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità

Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti

Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi)

CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi)

Capitolo di spesa: 2882

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi

Art/PG: 27 (Servizi generali per il funzionamento e l’operatività del cfs)

Norme di riferimento del capitolo: legge n. 36/2004

Ordinativo diretto: n. 481

Data pagamento: 04/10/2016

Importo pagato: 110.584,26 (Conto competenza)

Esercizio di provenienza: 2016

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento di tre fatture emesse per le attività *extra* canone relative al servizio di *Facility Management* svolto presso le sedi dell’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.

Il contratto quadriennale in convenzione Consip per l’affidamento dei “Servizi di *Facility Management* per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, terza edizione, lotto 8, ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488 del 1999 e dell’articolo 58 della legge n. 288 del 2000” è stato stipulato per l’importo di 1.336.516,85, iva esclusa. Per l’impegno pluriennale il 23 settembre 2013 è stata chiesta e ottenuta la prevista autorizzazione da parte della RGS consentendo di procedere a vincolare le somme necessarie negli esercizi dal 2014 al 2017.

Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:

Decreto legislativo n. 163 del 2006; legge n. 196 del 2009, art. 34, comma 4, sulla richiesta di autorizzazione all’impegno pluriennale.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo di regolarità amministrativo-contabile dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero.

Principali documenti esaminati:

Sono presenti in atti: decreto di approvazione del contratto e di impegno sull’esercizio 2013 del 13 settembre 2013; decreto di impegno sugli esercizi futuri dal 2014 al 2017 del 17 ottobre 2013; decreto di pagamento del 22 settembre 2016; fatture elettroniche.

Eventuali profili di criticità, esame della congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

In sede di audizione è stato richiesto all’Amministrazione elementi istruttori in ordine all’attestazione di regolare esecuzione. L’Amministrazione ha trasmesso in data 5 maggio 2017, con messaggio di posta elettronica, la documentazione richiesta.

Conclusioni:

Sulla base degli elementi di risposta forniti dall’Amministrazione il procedimento di emissione dell’ordinativo di pagamento all’esame appare regolare.